

REGOLAMENTO PRESCRIZIONI TECNICHE REALIZZATIVE

Esecuzione e la realizzazione delle finiture alle tombe poste nei loculi e alle tombe del campo comune;

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, ha efficacia per le aree e i manufatti posti all'interno dell'ampliamento del Cimitero Comunale di Via Terrarossa.

INUMAZIONI.

Si intendono inumazioni le sepolture in terra nel campo comune.

Art. 1.

Scavatura e utilizzazione delle fosse

1. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità come da prescrizioni dell'ufficio competente.

Art.2.

Fosse per inumazione. Dimensioni.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono di stare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 3

Dimensione dei monumenti funebri fosse di inumazione

- 1.- La realizzazione dei monumenti funebri non potrà essere eseguita non prima di **mesi 6** dalla data di inumazione.
- 2.- Precedentemente alla realizzazione dei monumenti funebri definitivi sull'inumazione potrà essere installata esclusivamente una croce in legno.
- 3.- E' consentito, dopo il periodo di cui al punto 1, circoscrivere le fosse di inumazione, con monumenti funebri definitivi, con liste di pietra, marmo, laterizio e legno aventi dimensioni non maggiori di m. 1,80 X 0,80 e altezza cm. 20 nonchè apporre un cippo avente l'altezza massima di m. 0,80, larghezza 0,80 e profondità 0,40. Eventuali lastre orizzontali dovranno garantire una superficie permeabile pari al 50% dell'area delimitata dalle liste. L'area scoperta potrà essere inghiaiaata o coltivata a prato e/o con piante floreali.
- 4 - La sepoltura dovrà riportare nome e cognome del defunto, eventuale soprannome, date complete di nascita e di decesso.

Art.4

Divieti.

- a)- Non sono ammesse ulteriori liste perimetrali.
- b)- E' vietata l'installazione di ulteriori ornamenti e o deposito di ornamenti floreali ed essenze vegetali al di fuori del dell'area circoscritta di inumazione.

TUMULAZIONI.

Si intendono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune.

Art. 5.

Tumulazione e Utilizzazione loculi.

1. Le lastre a rivestimento dei loculi devono essere rimosse di volta per volta, secondo il bisogno.
2. L'utilizzazione/Concessione dei loculi deve avvenire a riquadri. Al completamento di un riquadro si potrà procedere all'attivazione delle tumulazioni nel successivo riquadro come da prescrizioni dell'ufficio competente.

Art.6 **Sistema di tumulazione**

- a)- dovranno essere utilizzate esclusivamente le lastre di marmo fornite dal Comune.
- b)- per il fissaggio delle lastre dovrà essere utilizzato esclusivamente il fissaggio esistente e le relative borchie esistenti.
- c)- la lapide dovrà riportare nome e cognome del/i defunto/i, eventuale soprannome, date complete di nascita e di decesso.
- d)- è consentita l'applicazione, sulla lastra fornita dal comune di:

- n- 1 Lampada votiva .
- n- 1 Vaso per fiori , con larghezza massima pari a 1/3 della larghezza della lapide.
- n- 1 Cornice per fotografia dimensioni massime cm.18x23.

e)- Ogni ornamento, per i loculi e gli ossari, dovrà essere stabilmente infisso nella lapide, contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere sporgenza superiore a 15 cm.

f) è consentito, in sovrapposizione alla lastra fornita dal comune, l'applicazione di decori aventi superficie massima pari ad 1/3 della lapide stessa, con spessore massimo cm. 3.

Contenenti epigrafe, foto e/o immagine sacra in marmi chiari tipo Afyon, Bianco (Bianco Carrara - Bianco P), Rosa Portogallo (Tenue), Travertino e Botticino.

g) è consentito , al posto del vaso per fiori, l'installazione di tralcio floreale di dimensioni massime cm. 30 x 15 in :

- Marmo chiaro tipo Afyon, Bianco (Bianco Carrara - Bianco P), Rosa Portogallo (Tenue), Travertino e Botticino.
- Porcellana chiara.
- Bronzo
- Acciaio.

h) nel caso che i concessionari dei loculi e/o parenti dei defunti installino una lampada votiva diversa da quella comunemente applicata dall'amministrazione comunale (attacco E14), la sostituzione e la manutenzione resteranno a carico degli stessi.

Si ricorda altresì che la lampada dovrà avere potenza massima watt 1,5.

Art. 7 **Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in una apposita nicchia, anche già occupata da resti mortali.

Art.8 **Divieti.**

- a)- è vietata l'installazione di ulteriori ornamenti oltre a quelli previsti dall'art. precedente.
- b)- è vietata la sostituzione delle borchie in ottone presenti a corredo delle lastre esistenti.
- c)- è vietata la realizzazione di nicchie e/o altarini anche chiusi da sportelli di vetro o altro.
- d)- è vietato costituire un'unica chiusura di due forni contigui con una sola lastra di marmo.
- e)- è vietato la sostituzione della lastra di marmo con altre aventi caratteristiche cromatiche e materiale diverse da quella consegnata.
- f)- è vietato applicare in sovrapposizione, alla lastra fornita dal comune, ulteriori lastre di materiale diverso o dello stesso materiale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 **Responsabilità.**

1. L'installazione del monumento funebre sulle fosse di inumazione e ornamento per i loculi e gli ossari, comporta l'impegno a realizzare l'opera in conformità alle modalità prescritte nel presente regolamento dal Comune.
2. Qualora, in epoca posteriore alla realizzazione del monumento, venga dal competente ufficio comunale accertato il mancata rispondenza del monumento funebre e ornamenti per i loculi e gli ossari, rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, la famiglia interessata sarà tenuta, a proprie spese, a provvedere alle modifiche ed interventi necessari per

adeguare il monumento e/o ricondurlo alle prescrizioni previste dal vigente regolamento.

3. Il Comune, accertate le difformità rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, può provvedere alla rimozione delle parti non conformi, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

4. E' assolutamente vietato all'utente apportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.

Art. 10 **Manutenzione sepolture private**

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti per le parti da loro costruite o installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza e di igiene.

3. Nel caso di sepoltura distinta abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

Art. 11 **Custodia dei cimiteri**

1. Il cimitero, fuori dell'orario stabilito nell'articolo seguente, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il cimitero, a richiesta degli interessati, potrà essere aperto per lavori di costruzione, restauro o manutenzione dei monumenti funebri o delle iscrizioni, previa autorizzazione dell'ufficio competente.

2. Per l'esecuzione di lavori all'interno del cimitero dovrà essere acquisita autorizzazione nelle modalità previste dal regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n.19 del 19.04.2012.

Art. 12 **Orario di apertura del cimitero e ricevimento salme**

L'apertura e la chiusura della nuova area cimiteriale è gestita automaticamente vista la presenza di cancello ad apertura automatizzata.

1. Il cimitero osserva il seguente orario di apertura:

Periodo invernale (1 ottobre - 31 marzo):

-dalle ore 8 alle ore 18,00

Periodo estivo (1 aprile - 30 settembre):

- dalle ore 8 alle ore 20,00

Il ricevimento e inumazione/tumulazione delle salme viene effettuato con il seguente orario:

Periodo invernale (1 ottobre - 31 marzo):

feriale dalle ore 8 alle ore 17,30

Periodo estivo (1 aprile - 30 settembre):

feriale dalle ore 8 alle 19,30

2. Nei giorni festivi viene effettuato esclusivamente il ricevimento della salma.

3. L'inumazione/tumulazione verrà effettuata nel primo giorno feriale successivo al ricevimento.

4. La sepoltura potrà avvenire fino a trenta minuti prima della scadenza dell'orario di ricevimento.

5. E' comunque garantito, in casi eccezionali da concordare con l'ufficio competente, il ricevimento delle salme anche al di fuori dell'orario di cui sopra.

6. Potrà essere disposta la temporanea chiusura del cimitero, con necessario preavviso, per effettuare particolari operazioni di pulizia e manutenzione che potrebbero comportare eventuali pericoli per i frequentatori. Inoltre si potrà procedere a temporanee chiusure, anche senza preavviso, quando sia richiesto da condizioni che possano arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica.

7. L'Amministrazione si riserva di modificare gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri con disposizione del Responsabile del Servizio.

Art. 13
Sepoltura delle salme

1. La sepoltura delle salme sarà effettuata durante l'orario indicato nell'articolo precedente, ad eccezione dei casi particolari che presentino problemi igienico-sanitari. Questi casi dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.

Art. 14
Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
2. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi e per i mezzi di servizio usati dagli operatori.

Art. 15
Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317.